

Legge federale sulla commissione per la prevenzione della tortura

del...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹,

visto il Protocollo facoltativo del 18 dicembre 2002 alla Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti²,

visto il messaggio del Consiglio federale del...³,

decreta:

Art. 1 Oggetto

1 La Confederazione istituisce una commissione per la prevenzione della tortura (commissione).

2 La commissione è incaricata di vigilare sul rispetto degli obblighi che incombono alla Svizzera in virtù della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti⁴.

Art. 2 Compiti

La commissione ha i seguenti compiti:

- a. esamina regolarmente la situazione delle persone private della libertà per ordine di un'autorità, su istigazione della stessa o con il suo consenso esplicito o tacito e ispeziona regolarmente tutti i luoghi in cui tali persone si trovano o potrebbero trovarsi;
- b. formula raccomandazioni all'indirizzo delle competenti autorità al fine di
 1. migliorare il trattamento e la situazione delle persone private della libertà;
 2. prevenire la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
- c. presenta proposte e osservazioni sulla legislazione in vigore o sui progetti legislativi in materia;
- d. pubblica un rapporto annuale.

Art. 3 Privazione della libertà

¹ RS 101

² RS...

³ FF

⁴ RS 0.105

Ai sensi della presente legge, per privazione della libertà s'intende sia qualsiasi forma di detenzione o d'incarcerazione, sia il collocamento di una persona in uno stabilimento di sorveglianza pubblico o privato dal quale non è autorizzata a uscire liberamente, ordinato da un'autorità giudiziaria o amministrativa o da qualsiasi altra autorità.

Art. 4 Statuto

- 1 La commissione adempie i suoi compiti in piena indipendenza.
- 2 I suoi membri esercitano la loro funzione a titolo personale.

Art. 5 Composizione

- 1 La commissione si compone di dodici membri.
- 2 È composta segnatamente di medici, psichiatri, giuristi, professionisti del perseguimento penale e dell'esecuzione delle pene e delle misure nonché di persone che hanno già partecipato a visite di luoghi di detenzione.
- 3 I due sessi e le regioni linguistiche vi sono equamente rappresentati.

Art. 6 Nomina e durata della funzione

- 1 Il Consiglio federale nomina i membri della commissione su proposta del Dipartimento federale di giustizia e polizia e del Dipartimento federale degli affari esteri.
- 2 Le organizzazioni non governative possono proporre candidati al Dipartimento federale di giustizia e polizia e al Dipartimento federale degli affari esteri.
- 3 I membri della commissione sono nominati per quattro anni. Sono rieleggibili due volte al massimo.
- 4 I membri della commissione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute; il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità.

Art. 7 Costituzione e funzionamento

- 1 La commissione si costituisce da sé.
- 2 Adotta un regolamento che definisce la sua organizzazione e i suoi metodi di lavoro.
- 3 Nei limiti del suo preventivo, può far capo a periti o interpreti.

Art. 8 Competenze

Le istituzioni competenti nel settore della privazione della libertà devono mettere a disposizione della commissione ogni informazione di cui essa necessita per adempiere le sue funzioni, segnatamente:

- a il numero, l'identità e il luogo di detenzione delle persone private della libertà;
 - b il numero e l'ubicazione dei luoghi di detenzione;
 - c il trattamento di tali persone e le relative condizioni di detenzione;
- 2 Essa ha accesso a tutti i luoghi di detenzione e alle relative installazioni e attrezzature.

3 Può colloquiare privatamente con ogni persona privata della libertà, senza la presenza di testimoni, sia direttamente, sia per l'intermediario di un interprete, se necessario, così come con qualsiasi altra persona suscettibile di fornire le informazioni necessarie.

Art. 9 Protezione dei dati

1 La commissione è autorizzata a trattare dati sensibili o altri dati personali conformemente alle disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati⁵ a condizione che ne abbia bisogno per adempiere i suoi compiti e che tali dati riguardino la situazione delle persone private della libertà ai sensi della presente legge o siano in relazione con la stessa.

2 Nessun dato personale può essere comunicato senza il consenso esplicito dell'interessato.

Art. 10 Segreto d'ufficio e segreto professionale

1 I membri della commissione e tutte le persone ai servizi delle quali essa fa capo sono vincolati dal segreto d'ufficio in virtù dell'articolo 320 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937⁶.

2 In casi particolari la commissione li può svincolare dal segreto d'ufficio o, se del caso, dal segreto professionale in virtù dell'articolo 321 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937⁷. In caso d'urgenza, decide il presidente della commissione.

Art. 11 Finanziamento

La Confederazione si assume la totalità del preventivo della commissione.

Art. 12 Disposizione transitoria

Il Consiglio federale designa il primo presidente della commissione.

Art. 13 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà a referendum.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵ RS 235.1

⁶ RS 311.0

⁷ RS 311.0